



Sentenza n.. 190/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32746** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 70330 reso da **Andrea Maso**, consegnatario dei libretti di porto d'armi del Ministero dell'Interno – Prefettura di Venezia – per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 e depositato il 30/04/2021;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 13 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dr. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'agente e, in rappresentanza dell'Amministrazione, la d.ssa Paola Spatuzza, Dirigente dell'Area I della Prefettura di Venezia, come da verbale.

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 497 del 23 settembre 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 70330, reso dall'agente contabile Andrea Maso, quale consegnatario con debito di

custodia dei libretti di porto d'arma del Ministero dell'Interno- Prefettura di Venezia relativo all'esercizio 2020, depositato in data 30 aprile 2021, in quanto doveva ritenersi essere l'ultima gestione dell'agente (a decorrere dall'esercizio 2021 si era verificato l'avvicendamento con un nuovo consegnatario, Francesca Cebin) senza che fosse stato redatto un verbale di passaggio di consegne.

A giudizio del Magistrato, la mancata compilazione del verbale di consegne, unitamente all'assenza della relazione di verifica da parte di un organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c., costituiva un rilevante profilo di criticità, poiché ciò non consentiva di delimitare le responsabilità tra l'agente cessante e quello subentrante.

Con decreto del Presidente della Sezione del 27 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 13 maggio 2026.

La relazione istruttoria ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'agente in data 11 febbraio 2026.

In data 20 marzo 2026 l'agente depositava una memoria difensiva, con la quale rappresentava in primo luogo che l'organizzazione della Prefettura non prevede un organo di controllo interno e che per tale motivo all'atto del deposito del conto non era stato dato seguito all'adempimento previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. ma che, a seguito delle pronunce di questa Sezione, l'Amministrazione aveva provveduto in tal senso a partire dal 2024, in occasione del deposito dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2023.

Precisava, in secondo luogo, che non vi era stato, al termine dell'esercizio 2020, alcun avvicendamento con altro consegnatario subentrante, ma che il conto relativo alla custodia dei libretti di porto d'armi per il successivo

esercizio 2021 era stato compilato dalla sig.ra Francesca Cebin, incaricata dell'adempimento con decreto prefettizio n. 16457 del 5 marzo 2021, rimanendo invariata la titolarità della gestione in capo allo stesso agente Maso.

Concludeva, quindi, per l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

All'udienza del giorno 13 maggio 2026, il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale, avente ad oggetto la gestione del consegnatario dei libretti di porto d'armi del Ministero dell'Interno, Prefettura di Venezia, per l'esercizio 2020.

2. Il documento di rendicontazione depositato risulta composto, in realtà, da due distinti rendiconti, uno per ciascun semestre dell'esercizio, redatti entrambi in data 8 febbraio 2021 e trasmessi congiuntamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato (cfr. nota di trasmissione prot. n. 8586 a firma del Dirigente reggente in data 5 febbraio 2021, *sic*).

Ciascun rendiconto - oltre ad un prospetto riassuntivo del carico rispettivamente al 1.1.2021 e al 1.7.2021 suddiviso per tipologia di modello (mod. 1 e mod. 9) e del carico in corso di gestione e dello scarico con indicazione della giacenza (al 30.6.2020 e al 31.12.2020) - espone l'importo relativo al costo di rilascio versato dal richiedente e l'indicazione dell'imputazione al capo X, cap. 2323, del bilancio dello Stato. A ciascun rendiconto è allegato l'elenco con i numeri dei libretti rilasciati per ciascun modello.

In atti non risultano acquisite scritture e atti di riscontro dei fatti di gestione

esposti nel conto, le cui scritture trovano, comunque, corrispondenza rispettivamente in quelle di chiusura del conto afferente alla gestione precedente e in quelle di apertura del conto relativo alla gestione successiva.

Come peraltro confermato nel corso dell'udienza, l'agente ha svolto, per l'esercizio 2020, le funzioni di agente contabile in via di fatto, essendo stata formalizzata la nomina a consegnatario dei libretti di porto d'armi solo con il decreto prefettizio n. 16457 del 5 marzo 2021 (che ne retrodata gli effetti al 1 gennaio).

Con il medesimo decreto è stato previsto che *"in caso di sua assenza, la sig.ra Francesca Cebin, assistente amministrativo presso la medesima Area, redige il conto giudiziale"*.

Nelle proprie deduzioni l'agente ha evidenziato tale circostanza al fine di escludere che il conto in esame fosse rappresentativo dell'ultima gestione, non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità nella gestione al termine dell'esercizio. La sottoscrizione del conto per l'esercizio successivo 2021 da parte della sig.ra Cebin era, infatti, avvenuta a termini di incarico, limitato appunto alla sola redazione del conto in assenza del titolare della gestione e per tale motivo non era stato redatto alcun verbale di passaggio delle consegne, difettando il presupposto del cambio del consegnatario.

In disparte ogni valutazione circa il ruolo della sig.ra Francesca Cebin nella predisposizione del conto relativo alla gestione per l'esercizio 2021 (oggetto di separato giudizio n. 32747), risulta *per tabulas* che il decreto prefettizio n. 16457 di conferimento dell'incarico è stato emesso in data 5 marzo 2021 e, a prescindere dalla retrodatazione degli effetti, in assenza di elementi di

prova che conducano a ritenere che, prima di tale data, la sig.ra Cebin abbia avuto un ruolo, anche di fatto, nella gestione dei libretti di porto d'armi (sia, cioè "ingerita nella gestione"), deve ritenersi che al 31 dicembre 2020/1 gennaio 2021 non vi sia stato avvicendamento tra un agente cessante (Maso) ed uno subentrante (Cebin).

Ne consegue che il rilievo circa la mancata redazione di un verbale di passaggio delle consegne al 31.12.2020 può ritenersi superato.

3 Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - *"dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione"*.

4. Alla luce di quanto suesposto, il conto può essere dichiarato regolare e l'agente può essere ammesso a discarico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32746 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Andrea Maso in relazione al conto giudiziale n. 70330 depositato in data 30 aprile 2021, lo dichiara regolare e, per l'effetto, scarica l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 02/07/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo